

Dipartimento federale di giustizia e polizia

**Valutazione dei risultati
della procedura di consultazione relativa alla
revisione della regolamentazione in materia di cittadinanza**

Riassunto del rapporto

Ufficio federale della migrazione (UFM)

Maggio 2005

A. Introduzione

Due decisioni del Tribunale federale del 9 luglio 2003 in materia di diritto della cittadinanza hanno provocato numerosi interventi parlamentari a livello federale e cantonale e suscitato animate discussioni fra i giuristi. Con la prima decisione, il Tribunale federale ha per la prima volta cassato siccome discriminatoria una decisione sulla naturalizzazione presa da un Comune. Con la seconda decisione ha dichiarato incostituzionale il principio delle decisioni sulla naturalizzazione prese per il tramite di votazioni.

In conseguenza di tali decisioni del Tribunale federale, il consigliere agli Stati Thomas Pfisterer ha depositato un'iniziativa parlamentare che si prefigge, da un lato, di permettere ai Cantoni di continuare a decidere sulla naturalizzazione nell'ambito di Assemblee comunali o votazioni. D'altro lato, intende privare il Tribunale federale della competenza di pronunciarsi sui ricorsi in materia di naturalizzazione ordinaria. La competenza del Tribunale federale sarebbe mantenuta soltanto per quanto concerne i ricorsi contro la violazione delle garanzie costituzionali di procedura.

Il 16 novembre 2004 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha redatto un rapporto esplicativo concernente l'iniziativa parlamentare, proponendo una modifica della legge sulla cittadinanza.

In seguito a ciò, il presidente della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ha incaricato il Consiglio federale di sottoporre a consultazione la modifica in questione e di presentarle un rapporto sui risultati della consultazione entro il 13 aprile 2005. Il 24 dicembre 2004, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha aperto la procedura di consultazione relativa alla prevista revisione parziale della legge sulla cittadinanza.

In totale si sono pronunciate 49 cerchie consultate, ovvero tutti i 26 Cantoni, 7 partiti di cui tutti i partiti di Governo, nonché 16 organizzazioni interessate. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutte le cerchie che hanno inoltrato una presa di posizione.

Il rapporto circostanziato sulla procedura di consultazione comprende oltre 60 pagine. I risultati della consultazione sono pertanto presentati nel presente riassunto. La numerazione coincide con quella del questionario.

Il rapporto dettagliato sulla procedura di consultazione può essere richiesto per e-mail all'indirizzo seguente: Urs.Fischli@bfm.admin.ch.

B. Riassunto della valutazione circostanziata

I. Procedura cantonale

Articolo 15a LCit

Il Cantone stabilisce la procedura.

1. Cantoni

Ventidue Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) appoggiano la regolamentazione proposta dall'articolo 15a LCit. Essa sarebbe conforme al federalismo. In maggioranza, i Cantoni la considerano tuttavia problematica dal profilo della *praticabilità*, segnatamente nell'ottica dell'obbligo di motivare le decisioni nel contesto delle naturalizzazioni sottoposte a voto popolare. È proposto di completare la disposizione mediante il divieto di sottoporre le domande di naturalizzazione al voto popolare.

Quattro Cantoni (NE, SG, SH, SZ) respingono la regolamentazione in quanto nutrono seri dubbi quanto alla *costituzionalità* della proposta. Secondo loro occorre esaminare ancora una volta da vicino se non sia il caso di introdurre una regolamentazione unitaria della procedura per tutta la Svizzera a livello di Costituzione federale. Questi Cantoni ritengono inoltre che la proposta non è stata pensata sino in fondo, né per quel che concerne la risultante *necessità di legiferare a livello cantonale* né in vista dell'applicazione del diritto. Dalla Costituzione federale si desume già tuttora la competenza dei Cantoni in materia di procedura di naturalizzazione. Inoltre, è possibile realizzare una soluzione impeccabile dal profilo dello Stato di diritto unicamente se le decisioni di naturalizzazione sono definite *quali atti amministrativi*.

2. Partiti

Tre partiti (PPD, PS, PCS) approvano la competenza cantonale purché sia possibile assicurare le garanzie costituzionali di procedura nonché il rispetto dei diritti fondamentali.

Quattro partiti (PLR, UDC, PES, UDF) rifiutano una nuova regolamentazione nella forma proposta dall'articolo 15a LCit. Se il PES teme che tale regolamentazione renda nuovamente possibile la pratica delle *decisioni a scrutinio segreto*, contraria alla prassi del Tribunale federale, la critica avanzata dall'UDC e dall'UDF consiste anzitutto nell'affermare che le decisioni a scrutinio segreto, in quanto espressione di una procedura democratica, non necessitano né una motivazione né una giustificazione, il che sarebbe del resto incompatibile con la tradizione giuridica svizzera. È inoltre respinto anche l'attuale *momento della revisione in materia di cittadinanza*, in quanto sono in corso altre iniziative parlamentari nel settore della cittadinanza, il cui contenuto va preferito al progetto in esame. Il PLR è dell'avviso che occorra rispettare i principi dello Stato di diritto. Esso approva pertanto il principio nella sostanza, ma non ravvisa la necessità di rivedere la legge sulla cittadinanza, dato che la Costituzione prevede norme chiare in materia.

3. Associazioni economiche e professionali e altre cerchie consultate

Otto organizzazioni approvano la competenza cantonale per la procedura. Essa rispecchierebbe la prassi già esistente, ben radicata in numerosi Cantoni e regioni e conforme alla democrazia della naturalizzazione, secondo cui i Cantoni stabiliscono la procedura di naturalizzazione, ad eccezione delle decisioni a scrutinio segreto.

Tre organizzazioni respingono la proposta in quanto superflua, considerata la *prassi esistente*. Vi sarebbe inoltre il pericolo che i Cantoni reintroducano le decisioni a scrutinio segreto.

II. Motivazione delle decisioni di naturalizzazione

Articolo 15b capoverso 1 LCit

Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

1. Cantoni

Ventitre Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) sono favorevoli alla regolamentazione.

Tre Cantoni (NE, SH, SZ) sono contrari alla regolamentazione proposta in quanto reputano che l'obbligo di motivare le decisioni sia già dato dalla Costituzione federale e dalla giurisprudenza del Tribunale federale.

2. Partiti

Quattro partiti (PPD, PS, PES, PCS) approvano la regolamentazione in quanto consona alla prassi del Tribunale federale.

Tre partiti (PLR, UDC, UDF) respingono la regolamentazione. Il PLR approva la regolamentazione nella sostanza, ma non ravvisa la necessità di rivedere la legge sulla cittadinanza, dato che la Costituzione prevede norme chiare in materia.

3. Associazioni economiche e professionali e altre cerchie consultate

Sei organizzazioni approvano l'obbligo di motivare le decisioni. Tale obbligo è considerato quale necessaria *protezione minima contro discriminazione e decisioni arbitrarie* nonché quale garanzia di una procedura degna di uno Stato di diritto (diritto di essere sentiti).

Cinque organizzazioni respingono la proposta in quanto ritengono che l'imposizione di un obbligo di motivazione *non sia conciliabile* con una procedura democratica (decisione a scrutinio segreto, Assemblea comunale).

Articolo 15b capoverso 2 LCit

I Cantoni provvedono affinché il rifiuto di una domanda di naturalizzazione da parte degli aventi diritto di voto sia motivato.

1. Cantoni

Tredici Cantoni (AI, BL, FR, JU, NW, OW, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH) approvano la proposta. Essi rilevano tuttavia la *difficoltà d'applicazione* di tale regolamentazione nel contesto delle decisioni a scrutinio segreto. Il fatto di rinunciare a prescrivere ai Cantoni il modo in cui applicare concretamente l'obbligo di motivare le decisioni presenta l'inconveniente che ogni Cantone deve, da solo, elaborare una soluzione propria.

Tredici Cantoni (AG, AR, BE, BS, GE, GL, GR, LU, NE, SG, SH, SZ, ZG) respingono la regolamentazione in quanto non farebbe che propagare una *soluzione solo apparente*. La formulazione della regolamentazione sarebbe inoltre troppo aperta. Sarebbe del resto difficile trovare una soluzione praticabile che consentisse di motivare in maniera sufficiente, ai sensi del diritto, le decisioni di rifiuto. È per la natura stessa degli organi legislativi che i motivi per il risultato di un voto, positivo o negativo che sia, non possono essere ricostruiti. Secondo questi Cantoni, una questione centrale come questa non può essere semplicemente delegata ai Cantoni. Occorre invece stabilire nel diritto federale in che modo vada adempito l'obbligo di motivare le decisioni prese in Assemblea comunale o a scrutinio segreto. I tredici Cantoni auspicano inoltre che l'articolo 15b capoverso 2 sia formulato in maniera più precisa, in quanto la necessità di motivare le decisioni non deve toccare unicamente le decisioni prese dagli aventi diritti di voto, bensì anche quelle emanate dagli esecutivi o dalle commissioni di naturalizzazione.

2. Partiti

Tre partiti (PPD, PES, PCS) approvano la disposizione: il PES tuttavia unicamente nel caso in cui le decisioni prese in assemblea siano riconosciute come ammissibili.

Quattro partiti (PLR, UDC, PS, UDF) respingono una siffatta regolamentazione. Il PS, che si oppone alla possibilità di emanare decisioni di naturalizzazione nel contesto di votazioni popolari, propone di stralciare la disposizione. Il PLR approva la regolamentazione nella sostanza, ma non ravvisa la necessità di rivedere la legge sulla cittadinanza, dato che la Costituzione prevede norme chiare in materia.

3. Associazioni economiche e professionali e altre cerchie consultate

Tre organizzazioni approvano l'obbligo di motivare le decisioni prese a scrutinio segreto. Esse reputano indicato stabilire una procedura comunale unitaria. Se sarà mantenuto il principio delle decisioni emanate dall'Assemblea comunale, la forma di motivazione da prediligere sarà allora, come ad esempio nel Cantone di Svitto, la domanda di rifiuto motivata.

Otto organizzazioni respingono la disposizione adducendo che, proprio a causa dell'esigenza di una decisione motivata, le domande di naturalizzazione non possono essere sottoposte agli aventi diritto di voto.

Articolo 15b capoverso 3 LCit

Nell'ambito della notificazione della decisione ai richiedenti la cui domanda è stata rifiutata, l'autorità può completare la motivazione.

1. Cantoni

Dieci Cantoni (AI, BL, FR, GE, JU, LU, SO, TG, VD, VS) approvano la regolamentazione. È avanzata la proposta di formulare la disposizione in modo che solo le autorità competenti in materia di naturalizzazione possano completare la motivazione.

Sedici Cantoni (AG, AR, BE, BS, GL, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TI, UR, ZG, ZH) sono contrari alla regolamentazione proposta.

La disposizione sarebbe poco chiara e una *motivazione ulteriore* da parte di un'istanza diversa dall'organo decisionale sarebbe problematica dal profilo dello Stato di diritto. Non fosse che per motivi pratici, la motivazione ulteriore o il complemento alla motivazione di decisioni di rifiuto della naturalizzazione cresciute in giudicato risulterebbero pertanto difficilmente realizzabili. È inoltre rilevato che, in caso di decisioni di rifiuto prese nel contesto di un voto segreto, la ricerca della motivazione comporterebbe un pericolo di arbitrarietà e discriminazione altrettanto grande di quello insito in una decisione non motivata.

2. Partiti

Un partito (PPD) approva la *chiarificazione* apportata dalla disposizione.

Sei partiti (PLR, PS, UDC, PES, PCS, UDF) respingono una siffatta regolamentazione, segnatamente in quanto le autorità dovrebbero basarsi su mere presunzioni oppure ricorrere in un secondo tempo a *motivi artificiali*. Il PES chiede che l'organo che esercita le sue funzioni sovrane continui ad essere competente per la motivazione delle proprie decisioni.

3. Associazioni economiche e professionali e altre cerchie consultate

Due organizzazioni approvano la motivazione complementare.

Otto organizzazioni la respingono in quanto favorirebbe la discriminazione e l'arbitrarietà. Se l'autorità completasse ulteriormente le decisioni negative, la *credibilità della procedura* ne risulterebbe intaccata.

III. Protezione della sfera privata

Articolo 15c LCit

I Cantoni possono prevedere che i dati personali indispensabili alla naturalizzazione concernenti la cittadinanza e la durata della residenza, nonché informazioni generali sul rispetto dell'ordine giuridico e l'integrazione possano essere resi pubblici nell'ambito della naturalizzazione nel Comune.

1. Cantoni

Sedici Cantoni (AI, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, OW, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH) approvano la regolamentazione proposta.

Ciò nonostante, è rilevato che la nuova formulazione “informazioni generali sul rispetto dell'ordine giuridico e l'integrazione” potrebbe provocare, nella prassi, problemi di delimitazione. Con questa formulazione aperta, la protezione della sfera privata sarebbe inoltre trattata in maniera differente nei diversi Cantoni.

Questa nuova disposizione mostrerebbe inoltre chiaramente che il popolo non è il giusto organo di naturalizzazione (“le présent projet tend à concilier l'inconciliable”). La disposizione accrescerebbe la pressione esercitata sui Comuni affinché affidino la concessione dell'attinenza comunale non già agli aventi diritto di voto, bensì ad un altro organo (p.e. a una commissione di naturalizzazione eletta dagli aventi diritto di voto).

Dieci Cantoni (AG, AR, GE, GR, NE, NW, SH, SG, SZ, ZG) sono contrari alla proposta.

Questa importante disposizione relativa alla protezione dei dati sarebbe formulata in modo troppo aperto. La nozione di “informazioni generali sul rispetto dell'ordine giuridico e l'integrazione” darebbe adito ad *interpretazioni assai diverse*, e conseguentemente ad altrettante soluzioni diverse. Il diritto federale dovrebbe disciplinare chiaramente la frontiera tra protezione della personalità da un lato e diritto dei votanti ad essere informati dall'altro, stabilendo esplicitamente quali dati e informazioni possono essere pubblicati e quali no. Informazioni troppo ridotte provocherebbero rifiuti arbitrari, il che contraddirebbe l'obiettivo della presente revisione di legge.

I dati proposti non consentirebbero all'organo comunale competente per la concessione dell'attinenza di farsi un'immagine della situazione personale e del profilo della personalità del richiedente. Ora, ciò sarebbe necessario per potersi fare un'idea del grado d'integrazione della persona interessata, e quindi per poter decidere in cognizione di causa se concedere o no l'attinenza comunale. Un'informazione a tal punto ridotta limiterebbe eccessivamente il diritto di voto nel contesto della decisione di naturalizzazione sottostante al potere d'apprezzamento.

Una soluzione a livello di diritto federale sarebbe da scartare. Conformemente al diritto cantonale, dovrebbe essere possibile all'autorità cantonale o comunale di naturalizzazione fornire informazioni concernenti la situazione familiare, le scuole frequentate, l'attività professionale, le conoscenze linguistiche nonché altri criteri inerenti all'idoneità dei candidati alla naturalizzazione.

Riassumendo, sono sollevate obiezioni secondo cui la disposizione sarebbe formulata in maniera poco chiara e troppo limitativa. Occorrerebbe pertanto vegliare a che la disposizione precisi in maniera esplicita e definitiva i dati che possono essere resi noti. Inoltre, il competente organo avrebbe un diritto legittimo a farsi un'immagine precisa della persona desiderosa di farsi naturalizzare. In tal senso, avrebbe diritto a dati più circostanziati che non la sola cittadinanza e la durata della residenza, nonché informazioni generali sul rispetto dell'ordine giuridico e l'integrazione.

2. Partiti

Tre partiti (PPD, PCS e UDF) approvano la regolamentazione. Il PPD non auspica che siano rese note informazioni più circostanziate sulla situazione dell'interessato, mentre l'UDF si dichiara a favore di una grande trasparenza.

Quattro partiti (PLR, PS, UDC e PES) respingono un simile disciplinamento. PS e PES considerano troppo problematico l'inserimento della nozione di integrazione nel testo di legge e chiedono che essa venga stralciata. Il PLR approva la regolamentazione nella sostanza, ma non ravvisa la necessità di rivedere la legge sulla cittadinanza, dato che la Costituzione prevede norme chiare in materia.

3. Associazioni economiche e professionali e altre cerchie consultate

Sei organizzazioni sono favorevoli alla disposizione relativa alla protezione dei dati. La comunicazione della cittadinanza e della durata della residenza non porrebbe nessun problema. Occorrerebbe tuttavia prestare attenzione alle difficoltà che sorgerebbero con l'introduzione di nuove nozioni necessitanti un'interpretazione. Nella prassi, i criteri dati dalle "informazioni generali sul rispetto dell'ordine giuridico e l'integrazione" porrebbero un problema di delimitazione. La padronanza della lingua (del Comune), un'attività lucrativa, il pagamento delle imposte e il rispetto dell'ordine pubblico sono gli aspetti più importanti dell'integrazione.

Quattro organizzazioni respingono la proposta nella formulazione attuale, reputata troppo aperta. Esse rilevano la *contraddizione* tra la protezione della sfera privata e l'obbligo delle autorità di informare. Secondo loro, la durata della dimora non va resa nota. Per quel che concerne il rispetto dell'ordine giuridico, andrebbe preso in considerazione unicamente l'estratto del casellario giudiziale, non invece le pene anteriori radiate.

Le organizzazioni che negano alla naturalizzazione il suo carattere democratico, considerano *superflua* la regolamentazione proposta. Per quel che concerne la comunicazione di dati personali, i Cantoni sarebbero già tuttora in grado di stabilire il margine di manovra da accordare ai Cantoni nel contesto della naturalizzazioni ordinarie. Essi disporrebbero già della possibilità di creare pertinenti condizioni quadro. La protezione della sfera privata, di per sé giustificata, non potrebbe in ogni caso essere sufficientemente garantita dall'articolo 15c LCit.

L'Incaricato federale della protezione dei dati trova la formulazione dell'articolo 15c LCit poco chiara, contraddittoria e non conforme al commento del rapporto esplicativo. Essa sarebbe contraria ai principi fondamentali sanciti dalla legge federale sulla protezione dei dati, segnatamente ai principi della finalità e della proporzionalità. Globalmente, la disposizione sarebbe sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito e pertanto contraria alla legge.

IV. Ricorso a un tribunale cantonale

Articolo 51a LCit

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di naturalizzazione ordinaria.

1. Cantoni

Ventidue Cantoni (AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) approvano la regolamentazione. L'obbligo di un esame giudiziario delle decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria a livello cantonale è accolto favorevolmente ed è appoggiata la formulazione aperta della disposizione. Una regolamentazione unitaria del potere di cognizione e della facoltà decisionale non sarebbe possibile già per il semplice fatto che alcuni Cantoni conoscono un diritto alla naturalizzazione e altri no. È proposto di limitare il diritto di ricorso al divieto d'arbitrio.

Contro tale disposizione non vi sarebbe nulla da eccepire in quanto essa lascia ai Cantoni la competenza di stabilire la portata dell'esame nonché la facoltà decisionale del tribunale. Se però la disposizione comportasse standard minimi dal profilo contentutistico per quel che concerne la competenza giudiziaria, essa andrebbe respinta.

Quattro Cantoni (AR, GE, SH, SO) sono contrari alla regolamentazione.

La decisione di naturalizzazione quale atto amministrativo richiederebbe conseguentemente la creazione di un rimedio giuridico ordinario, ma nel contempo non si dovrebbe perdere di vista che le decisioni di naturalizzazione *non sono contestabili o allora solo difficilmente*, proprio per il loro carattere indubbiamente politico e la loro portata fortemente emozionale. In ogni caso, il richiedente disporrebbe di un rimedio giuridico straordinario giusta il diritto federale, ovvero del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

L'articolo 51a LCit dovrebbe limitarsi a prevedere un'istanza di ricorso. Dovrebbe spettare ai Cantoni di decidere a che autorità affidare tale mansione e quale procedura sia applicabile in tal caso.

2. Partiti

Quattro partiti (PPD, PS, PES, PCS) approvano la disposizione. Secondo il PS, dovrebbe essere ammesso un ricorso unicamente contro le decisioni negative. Il PES sollecita inoltre un allargamento dei motivi del ricorso al Tribunale federale.

Tre partiti (PLR, UDC, UDF) respingono la disposizione; UDC e UDF segnatamente in quanto una decisione democratica non sottostarebbe a nessun esame. Il PLR approva la regolamentazione nella sostanza, ma non ravvisa la necessità di rivedere la legge sulla cittadinanza, dato che la Costituzione prevede norme chiare in materia.

3. Associazioni economiche e professionali e altre cerchie consultate

Sette organizzazioni approvano l'introduzione di una possibilità di ricorrere. È proposto di aprire la via del ricorso al Tribunale federale anche in caso di arbitrio e discriminazione. È raccomandato di stralciare la parola "ultima". Per l'impugnazione di decisioni cantonali e comunali in materia di naturalizzazione, il diritto cantonale dovrebbe inoltre prevedere un rimedio giuridico dinanzi ad un'istanza di ricorso indipendente dall'amministrazione.

Quattro organizzazioni respingono la proposta.

V. Autorità competente a concedere il diritto di attinenza comunale nei Cantoni prima e dopo le decisioni del Tribunale federale del 9.7.2003

In base alle decisioni del Tribunale federale emanate in merito alla questione della natura giuridica delle naturalizzazioni, nove Cantoni (AG, AR, GL, GR, OW, SZ, SG, UR, ZG) hanno adeguato le loro basi giuridiche. Le **decisioni a scrutinio segreto** continuano ad essere ammissibili unicamente in un Comune del Cantone di Basilea Città per le domande che non comportano un diritto garantito per legge, purché ciò sia deciso dall'Assemblea comunale. Nella prassi, tuttavia, questa situazione non si è mai verificata sinora. Nei Grigioni, dove soli due Comuni praticano il voto a scrutinio segreto, vi è ora una moratoria.

BE (ca. i 2/3 dei Comuni), BS (per le domande senza diritto garantito per legge), FR (in parte), GL (in parte), GR (ca. la metà), JU, LU, NW SH, SO (la grande maggioranza), SG, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH hanno dichiarato **l'Assemblea comunale quale organo competente** prima della decisione del Tribunale federale.

A decorrere dal 2003, altri Cantoni e Comuni sono passati al sistema dell'Assemblea comunale quale istanza decisionale: oltre a OW, SZ, SG, anche GL (quasi tutti i Comuni), LU e UR (ormai tutti i Comuni).

In questo periodo è parimenti stata riconoscibile una tendenza alla **delega all'autorità esecutiva**. Già prima del 2003 l'autorità esecutiva era competente in materia nei Cantoni BS (per domande con diritto garantito per legge), FR (per stranieri della seconda generazione), GE (per candidati sotto i 25 anni), GR (ca. il 50% dei casi), JU (per persone aventi un diritto garantito per legge), NE, NW (per minori), SO (ca. nel 4% dei casi), TI, ZG (giovani della seconda generazione e cittadini svizzeri con una situazione particolare dal profilo del domicilio). Nel corso della discussione sono venuti ad aggiungersi anche VD e ZH (tutti i Comuni per i candidati aventi un diritto garantito per legge).

***Riassumendo** si può constatare una tendenza netta che consiste nel passaggio dal Sovrano a gremii specializzati, risp. alle autorità esecutive quali istanze competenti in materia di naturalizzazioni. Di fatto, il voto a scrutinio segreto non è più praticato in nessun Cantone. È invece assai diffuso il sistema che prevede l'Assemblea comunale quale istanza competente per le naturalizzazioni.*

VI. Conclusione

In base alle diverse prese di posizione vi è la definizione della naturalizzazione quale decisione politica o quale atto amministrativo individuale e concreto. A seconda dei casi, le risposte divergono in merito alla competenza degli organi decisionali, delle istanze d'esame e dell'obbligo di motivare le decisioni nonché in merito ai processi procedurali. Numerosi partecipanti alla consultazione criticano il fatto che il progetto proposto contiene un miscuglio di entrambi gli elementi, di per sé inconciliabili tra loro.

Nel particolare, la competenza cantonale dal profilo procedurale è accolta favorevolmente. Nel contempo è deplorata l'assenza di decisioni di fondo chiarificatrici da parte della Confederazione per quel che concerne la natura giuridica dell'atto della naturalizzazione, l'uniformazione delle procedure nonché la fissazione della portata della protezione della sfera privata. La praticabilità delle soluzioni proposte è messa in dubbio da più parti. Riscontra disapprovazione segnatamente l'esigenza di un'ulteriore motivazione da parte dell'autorità. Anche la garanzia di un'istanza giudiziaria di ricorso è ampiamente contestata. Da un lato è fatto riferimento a soluzioni cantonali già esistenti in materia di ricorso, dall'altro è messa in questione la contestabilità in quanto tale.

Riassumendo, l'avamprogetto della Commissione delle istituzioni politiche è accolto piuttosto con scetticismo in quanto non fa che riprodurre la prassi del Tribunale federale tuttora vigente. Ai Cantoni spetta come sinora di stabilire l'organizzazione cantonale e i processi procedurali, tenuto conto dei principi costituzionali.